

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1011/2014 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2014

recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 41, paragrafo 4, l'articolo 102, paragrafo 1, l'articolo 112, paragrafo 5, l'articolo 122, paragrafo 3, l'articolo 124, paragrafo 7, l'articolo 131, paragrafo 6, e l'articolo 137, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le disposizioni necessarie per la preparazione dei programmi. Al fine di garantire l'attuazione dei programmi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (i «fondi SIE»), è necessario stabilire ulteriori disposizioni per l'applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013. Per una più agevole visione complessiva e per facilitare l'accesso a tali disposizioni è opportuno che esse siano contenute in un unico atto di esecuzione.
- (2) Per garantire la coerenza e la qualità delle informazioni presentate alla Commissione dall'autorità di gestione, tra cui indicazioni chiare in merito alla fattibilità dell'investimento e alla realizzabilità economica del grande progetto, si dovrebbe definire un formato standard che stabilisca i requisiti uniformi relativi alla struttura e al contenuto delle informazioni con cui vengono notificati alla Commissione i grandi progetti selezionati.
- (3) Al fine di garantire maggiore efficienza e trasparenza nell'attuazione dei programmi finanziati dai fondi SIE si dovrebbero definire il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il modello per le domande di pagamento e, a norma dell'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il modello da utilizzarsi per la presentazione alla Commissione di informazioni supplementari riguardanti gli strumenti finanziari congiuntamente alle domande di pagamento, nonché il modello dei conti dei programmi operativi.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 7).

